



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 23/06/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

DE CONO MARIA, Presidente

MARRA PAOLO, Relatore

ERCOLANI DAVIDE, Giudice

in data 23/06/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 57/2025 depositato il 17/02/2025

proposto da

Stefano Fabbri - FBBSFN59C04H294U

Difeso da

Gabriele Baschetti - BSCGRL59D30H294H

Stefano Fabbri - FBBSFN59C04H294U

ed elettivamente domiciliato presso gabriele.baschetti@postaleg.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini

elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00932 IRPEF-ALIQUEUTE 2018

proposto da

Roberta Fabbri - FBBRRT70S63H294A

Difeso da

Gabriele Baschetti - BSCGRL59D30H294H

Stefano Fabbri - FBBSFN59C04H294U

ed elettivamente domiciliato presso gabriele.baschetti@postaleg.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini

elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00931 IRPEF-ALIQUEUTE 2018

proposto da

Francesca Cola - CLOCRL38B53H294B

Difeso da

Gabriele Baschetti - BSCGRL59D30H294H

Stefano Fabbri - FBBSFN59C04H294U

ed elettivamente domiciliato presso gabriele.baschetti@postaleg.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini

elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00920 IRPEF-ALIQUEUTE 2018

proposto da

Carla Cola - CLOCRL38B53H294B

Difeso da

Gabriele Baschetti - BSCGRL59D30H294H

Stefano Fabbri - FBBSFN59C04H294U

ed elettivamente domiciliato presso gabriele.baschetti@postaleg.it

Roberta Fabbri - FBBRRT70S63H294A

Difeso da

Gabriele Baschetti - BSCGRL59D30H294H

Stefano Fabbri - FBBSFN59C04H294U

ed elettivamente domiciliato presso gabriele.baschetti@postaleg.it

Stefano Fabbri - FBBSFN59C04H294U

Difeso da

Gabriele Baschetti - BSCGRL59D30H294H

Stefano Fabbri - FBBSFN59C04H294U

ed elettivamente domiciliato presso gabriele.baschetti@postaleg.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini

elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00930 IRPEF-ALIQUEUTE 2018

- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 10/03/2025

proposto da

Luciana Baldoin - BLDLCN52S49F394Z

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, N. 37 47900 Rimini RN

elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00917-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00917-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00917-2024 IRPEF-ALTRO 2018

- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 10/03/2025

proposto da

Tonino Donati - DNTTNN60R06F348D

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, N. 37 47900 Rimini RN

elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00929-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00929-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00929-2024 IRPEF-ALTRO 2018

- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 10/03/2025

proposto da

Luciana Baldoin Socio Società Oceanic 2000 Srl - BLDLCN52S49F394Z

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Tonino Donati Socio Società Oceanic 2000 Srl - DNTTNN60R06F348D

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Oceanic 2000 Srl - 02708700402

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

Rappresentato da Tonino Donati - DNTTNN60R06F348D

Rappresentante difeso da

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, N. 37 47900 Rimini RN

elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU03BU01002-2024 IVA-ALTRO 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU03BU01002-2024 IRAP 2018

- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 10/03/2025

proposto da

Luciana Baldoin - BLDLCN52S49F394Z

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Tonino Donati - DNTTNN60R06F348D

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Panama Majestic Srl - 03353640406

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

Rappresentato da Antonio Di Mieri - DMRNTN61P05G793I

Rappresentante difeso da

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, N. 37 47900 Rimini RN

elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

terzi chiamati in causa

Otello Canducci - CNDTLL65L08H294C

elettivamente domiciliato presso Via Dei Gessi 9 47030 Borghi FC

Claudia Canducci - CNDCLD66M61H294F

elettivamente domiciliato presso Viale Molfetta 1 Int 1 47838 Riccione RN

Mario Canducci - CNDMRA43M13G755U

elettivamente domiciliato presso Viale Dandolo N 26 Int 1 47921 Rimini RN

Isolde Ridolfi - RDLSLD45E50F476B

elettivamente domiciliato presso Viale Dandolo N 26 Int 1 47921 Rimini RN

Carla Cola - CLOCRL38B53H294B

elettivamente domiciliato presso Via Paolo Boselli N 2 Int 1 47924 Rimini RN

Barbara Canducci - CNDBBR70E49H294U

elettivamente domiciliato presso V S Lorenzo In Correggiano 29 Int 1 47924 Rimini RN

Daniele Canducci - CNDDNL76S07H294L

elettivamente domiciliato presso Via Giustiniano Villa N 9 Int 3 47924 Rimini RN

Ulisse Fabbri - FBLSS35C01B001W

elettivamente domiciliato presso Via Paolo Boselli N 2 Int 1 47924 Rimini RN

Roberta Fabbri - FBBRRT70S63H294A

elettivamente domiciliato presso Via Atto Vannucci N 2 Int 2 47924 Rimini RN

Teoti S.a.s. Di Fabbri Roberta E C. S.a.s. - 04456100405

elettivamente domiciliato presso Via Atto Vannucci 2 47924 Rimini RN

Stefano Fabbri - FBBSFN59C04H294U

elettivamente domiciliato presso Via Zongo 9 Int 2 61121 Pesaro PU

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU00858-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU00858-2024 IRAP 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il 25/06/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 19 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini ha notificato l'avviso di accertamento n. THU02BU00858/2024 con il quale ha rettificato, per l'anno d'imposta 2018, la posizione fiscale della società Panama Majestic S.r.l., già Panama Majestic S.n.c. di Donati Tonino.

L'atto trae origine da un controllo incrociato eseguito nei confronti dei clienti della ditta individuale Tinti Giorgio, esercente attività di installazione di impianti elettrici, a seguito delle anomalie riscontrate dall'Ufficio sulla posizione del predetto fornitore.

Nell'atto impugnato l'Ufficio ha rilevato che la ditta Tinti Giorgio aveva omissso, per più annualità, l'istituzione e la conservazione delle scritture contabili, la presentazione delle dichiarazioni fiscali e l'indicazione di costi ritenuti coerenti con il volume d'affari prodotto.

Con specifico riferimento alla Panama Majestic, l'Ufficio ha contestato la fattura n. 110 del 25 giugno 2018, dell'imponibile di euro 35.400,00 oltre IVA per euro 7.788,00, descrittiva di lavori di demolizione, smaltimento materiale di risulta, impermeabilizzazione, ricostruzione muratura con piastrellatura e imbiancatura, nonché montaggio di sanitari e rubinetteria, relativi a n. 6 bagni presso l'Hotel Panama Majestic.

L'Ufficio ha ritenuto oggettivamente inesistente il costo di euro 35.400,00, contestando la genericità della documentazione contrattuale e contabile, l'assenza di elementi puntuali idonei a dimostrare l'esecuzione dei lavori da parte del fornitore e la non convincente correlazione temporale tra i danni lamentati dalla società e la prestazione fatturata nel 2018. Per l'effetto ha rideterminato il reddito d'impresa e il valore della produzione IRAP, recuperando altresì l'IVA detratta ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

In via derivata, con gli avvisi impugnati nel ricorso n. 57/2025, l'Agenzia ha rettificato le posizioni personali di Fabbri Stefano, Fabbri Roberta, Cola Carla e degli eredi di Fabbri Ulisse, imputando pro quota il maggior reddito di partecipazione derivante dal recupero effettuato in capo alla società di persone. Gli atti indicano, per ciascuno dei soci interessati, un maggior reddito di partecipazione pari all'8,33 per cento di euro 35.400,00 e, dunque, di euro 2.949,00, con recupero delle relative maggiori imposte personali e addizionali, oltre sanzioni e interessi.

In data 27 dicembre 2024, con distinto avviso di accertamento n. THU03BU01002/2024 l'Agenzia delle Entrate ha rettificato, sempre per l'anno d'imposta 2018, la posizione fiscale della società Oceanic 2000 S.r.l. in liquidazione.

Anche tale atto trae origine dal medesimo controllo incrociato concernente il fornitore Tinti Giorgio. Con riferimento a Oceanic 2000 S.r.l., l'Ufficio ha contestato la fattura n. 100 del 4 giugno 2018, dell'imponibile di euro 32.550,00 oltre IVA, relativa a lavori di riparazione di parti ammalorate, sanificazione, rasatura, tinteggiatura e imbiancatura con pittura idro-respirante di n. 67 camere, per complessivi mq 3.100, presso l'hotel sito in Rimini, Via Rimembranze n. 88.

L'Ufficio ha qualificato anche tale operazione come oggettivamente inesistente, valorizzando la posizione fiscale e organizzativa del fornitore, l'asserita insufficienza della documentazione contrattuale e la mancanza di elementi ritenuti idonei a dimostrare la materiale esecuzione delle opere da parte del Tinti. Per l'effetto ha recuperato a tassazione il costo e l'IVA esposta in fattura.

Dalle rettifiche operate nei confronti di Panama Majestic S.n.c. e Oceanic 2000 S.r.l. sono poi derivati gli avvisi personali impugnati con i ricorsi R.G.R. n. 85/2025 e n. 86/2025. In particolare, nei confronti di Baldoin Luciana l'Ufficio ha imputato un maggior reddito di partecipazione pari al 16,67 per cento del maggior reddito accertato in capo a Panama Majestic e all'1 per cento del maggior reddito accertato in capo a Oceanic 2000; nei confronti di Donati Tonino ha imputato un maggior reddito di partecipazione pari al 16,67 per cento del maggior reddito accertato in capo a Panama Majestic e al 99 per cento del maggior reddito accertato in capo a Oceanic 2000, con ulteriori riflessi contributivi.

La società Panama Majestic S.r.l. e i soci Donati Tonino e Baldoin Luciana hanno proposto ricorso, iscritto al n. 95/2025, chiedendo l'annullamento dell'avviso societario. Hanno dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, l'insufficienza degli elementi presuntivi posti a fondamento della pretesa, la violazione degli artt. 6-bis e 7-bis della Legge n. 212/2000, la violazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 in tema di utilizzabilità della documentazione prodotta, nonché la violazione del divieto di doppia imposizione per avere l'Ufficio ripreso a tassazione costi che la parte assume patrimonializzati.

I ricorrenti del procedimento n. 57/2025 hanno impugnato gli avvisi personali sostenendo, in via principale, l'insussistenza del presupposto della rettifica societaria. Hanno dedotto che la fattura contestata corrisponderebbe a lavori effettivamente eseguiti nell'ambito degli interventi di ripristino conseguenti ai danni da infiltrazioni d'acqua verificatisi presso l'Hotel Panama Majestic, riconducibili a precedenti vizi dell'impianto

termoidraulico.

Oceanic 2000 S.r.l. in liquidazione, Donati Tonino e Baldoin Luciana hanno proposto il ricorso R.G.R. n. 87/2025 deducendo l'effettività della prestazione fatturata dal Tinti, la sufficiente analiticità della fattura e del relativo contratto, la tracciabilità dei pagamenti, l'indicazione del cantiere e delle lavorazioni svolte, nonché l'erroneità dell'automatica trasposizione delle anomalie fiscali del fornitore sulla posizione dell'utilizzatore. Baldoin Luciana e Donati Tonino, con i ricorsi R.G.R. n. 85/2025 e n. 86/2025, hanno contestato gli avvisi personali in via derivata, per l'illegittimità degli atti societari presupposti, e in via propria, anche in punto di sanzioni e di contributi.

A sostegno delle rispettive domande, le parti ricorrenti hanno richiamato: a) per Panama Majestic, la consulenza tecnica d'ufficio già svolta nel giudizio civile instaurato nei confronti della F.lli Maioli, la relazione del consulente tecnico di parte, l'accordo transattivo intervenuto nel 2018, documentazione fotografica, ulteriori fatture di materiali e maestranze, la fattura Tinti, i pagamenti tracciati mediante bonifico, il partitario del fornitore, il libro cespiti, la visura camerale e il DURC del fornitore; b) per Oceanic 2000 la fattura n. 100/2018, l'indicazione del cantiere e delle camere interessate, la documentazione bancaria, il processo verbale del 5 agosto 2024 e gli ulteriori elementi attestanti la plausibilità dei lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile alberghiero.

In data 17 febbraio – 10 marzo 2025 i ricorsi sono stati iscritti nel Registro Generale dei Ricorsi ai nn. 57/2025, 85/2025, 86/2025, 87/2025 e 95/2025.

In data 11 – 18 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate si è costituita in tutti i su indicati giudizi, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

L'Ufficio ha sostenuto che la produzione documentale non dimostrerebbe l'effettiva esecuzione delle opere da parte della ditta Tinti e che la regolarità formale delle fatture e dei pagamenti non sarebbe sufficiente a superare gli elementi presuntivi raccolti. Ha evidenziato, in particolare, l'assenza di personale dipendente, collaboratori, struttura organizzativa e acquisti coerenti con il volume d'affari del fornitore, nonché la genericità della documentazione prodotta.

All'udienza del 10 novembre 2025, nell'ambito dei ricorsi R.G.R. n. 57/2025 e n. 95/2025, la Corte aveva già disposto la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva, rilevando altresì la necessità dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società di persone interessata dalla rettifica del reddito per trasparenza.

All'udienza pubblica del 23 giugno 2026, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva anche con i ricorsi R.G.R. n. 85/2025, n. 86/2025 e n. 87/2025, tutti relativi all'anno d'imposta 2018, al medesimo controllo sul fornitore Tinti Giorgio e alle conseguenti imputazioni ai soci, la Corte ha disposto la trattazione unitaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi riuniti sono fondati.

In via preliminare deve darsi atto che la riunione dei procedimenti risponde alla necessità di una decisione unitaria di controversie connesse per oggetto, per presupposti fattuali e per conseguenze impositive.

Gli avvisi societari n. THU02BU00858/2024, relativo a Panama Majestic, e n. THU03BU01002/2024, relativo a Oceanic 2000, originano dal medesimo controllo incrociato sulla posizione del fornitore Tinti Giorgio; gli avvisi personali impugnati nei ricorsi n. 57/2025, n. 85/2025 e n. 86/2025 costituiscono atti consequenziali alle rettifiche societarie, in ragione della imputazione per trasparenza dei maggiori redditi ai soci.

La riunione trova dunque fondamento nell'art. 29 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed evita duplicazioni

istruttorie, rischio di giudicati incompatibili e frammentazione del giudizio su una vicenda unitaria. Essa è, in questa fattispecie, la soluzione processuale più lineare: cinque fascicoli, un solo nucleo fattuale e un'unica questione probatoria centrale.

Sempre in via preliminare, va confermata la sussistenza del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci con riguardo alla rettifica del reddito sociale imputato per trasparenza.

Secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali. La relativa integrazione del contraddittorio è stata disposta dalla Corte con l'ordinanza richiamata nello svolgimento del processo.

Nel merito, la questione dirimente concerne la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e la detraibilità IVA delle fatture emesse dalla ditta Tinti Giorgio: la fattura n. 110/2018 nei confronti di Panama Majestic, per euro 35.400,00 oltre IVA, e la fattura n. 100/2018 nei confronti di Oceanic 2000, per euro 32.550,00 oltre IVA. L'Ufficio qualifica entrambe le operazioni come oggettivamente inesistenti; le parti contribuenti sostengono, al contrario, l'effettività delle prestazioni e la loro inerenza all'attività alberghiera esercitata.

In materia di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire elementi, anche presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che l'operazione documentata dalla fattura non sia mai stata realizzata. Solo quando tale prova sia stata offerta si determina lo spostamento dell'onere sul contribuente, il quale deve dimostrare l'effettività dell'operazione, non essendo di per sé sufficienti la regolarità formale delle scritture contabili e l'avvenuto pagamento.

Tale regola deve essere coordinata con l'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, che impone all'Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e consente al giudice di annullare l'atto quando la prova manchi, sia contraddittoria o sia comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive della pretesa.

Nel caso di specie l'Ufficio ha certamente indicato plurimi indici di anomalia riferiti al fornitore Tinti Giorgio: omissioni dichiarative e contabili, modestia dei costi emergenti dalle banche dati, assenza o insufficienza di una struttura organizzativa coerente con l'ammontare complessivo del fatturato e descrizioni ritenute generiche nelle fatture emesse nei confronti di vari clienti. Tali elementi giustificano l'attivazione del controllo e la richiesta di chiarimenti, ma non sono, da soli, sufficienti a dimostrare, con il necessario grado di precisione, l'inesistenza oggettiva delle specifiche operazioni contestate a Panama Majestic e a Oceanic 2000.

Quanto a Panama Majestic, occorre verificare se l'Amministrazione abbia ancorato la presunzione alla concreta prestazione oggetto di causa. Da questo punto di vista l'atto impugnato risulta fragile. La fattura n. 110 del 25 giugno 2018 non si limita a una causale del tutto generica, ma indica il rifacimento di n. 6 bagni presso l'Hotel Panama Majestic, con descrizione delle lavorazioni: demolizione, smaltimento materiale di risulta, impermeabilizzazione, ricostruzione muratura, piastrellatura, imbiancatura, montaggio di sanitari e rubinetteria. La stessa Amministrazione dà atto che la fattura è stata integralmente pagata mediante tre bonifici, eseguiti il 16 luglio, il 1° agosto e l'8 agosto 2018.

È vero che la regolarità della fattura e la tracciabilità dei pagamenti non bastano, in astratto, a provare l'effettività dell'operazione. Nel caso concreto, tuttavia, tali elementi non restano isolati. Essi si inseriscono in una documentazione complessiva che attesta l'esistenza di lavori, di danni e di interventi sull'immobile alberghiero: la consulenza tecnica d'ufficio del giudizio civile, l'accordo transattivo con la società F.Ili Maioli, la documentazione fotografica e le ulteriori fatture di materiali e maestranze costituiscono un contesto oggettivo coerente con la necessità di interventi manutentivi e ripristinatori nella struttura.

La relazione tecnica prodotta evidenzia l'esistenza di infiltrazioni e di problematiche riconducibili agli impianti idrici dell'albergo. L'Ufficio stesso non contesta, in termini assoluti, che Panama Majestic abbia subito danni e abbia eseguito interventi di manutenzione. Il punto controverso è se una parte di tali lavori sia stata svolta proprio dal Tinti. Su tale specifico profilo, tuttavia, l'accertamento non contiene elementi positivi di segno contrario, quali dichiarazioni di terzi, sopralluoghi, riscontri fotografici incompatibili, contestazioni bancarie o prove dell'inesistenza materiale dei lavori descritti in fattura.

Né può assumere valore decisivo la sola distanza temporale tra le infiltrazioni originarie e i lavori fatturati nel 2018. La sequenza documentale prodotta dalla parte mostra che il contenzioso civile relativo ai vizi dell'impianto e alle relative conseguenze è proseguito sino alla definizione giudiziale e transattiva intervenuta nel 2018. In tale contesto appare plausibile che alcuni interventi di ripristino siano stati eseguiti o completati proprio in quell'anno, anche in ragione dell'esigenza di attendere l'evoluzione del danno, la definizione delle responsabilità e la disponibilità finanziaria derivante dalla transazione.

Quanto a Oceanic 2000, la conclusione non muta. La fattura n. 100 del 4 giugno 2018 reca l'indicazione del cantiere sito in Rimini, Via Rimembranze n. 88, e descrive lavori di riparazione di parti ammalorate, sanificazione, rasatura, tinteggiatura e imbiancatura con pittura idro-respirante, riferiti a n. 67 camere per complessivi mq 3.100. La prestazione non è, dunque, descritta in termini talmente indeterminati da rendere impossibile il controllo del suo contenuto.

La parte ha inoltre dedotto la tracciabilità dei pagamenti e ha richiamato il processo verbale del 5 agosto 2024, dal quale emergerebbe che le lavorazioni sarebbero state eseguite da una squadra coordinata dal Tinti, composta da due a quattro persone, con un responsabile di cantiere. Tali circostanze, ove non specificamente smentite da elementi contrari, sono incompatibili con un'affermazione meramente assertiva di inesistenza oggettiva della prestazione.

Anche per Oceanic 2000 l'Ufficio costruisce la ripresa soprattutto sulla posizione generale del fornitore: mancanza di dichiarazioni, assenza di dipendenti, carenza di costi registrati, apparente inadeguatezza organizzativa. Ma tali elementi, pur sintomatici, non dimostrano da soli che le opere di manutenzione dell'hotel non siano state eseguite. L'accertamento non indica riscontri diretti presso la struttura, dichiarazioni di terzi incompatibili con l'esecuzione dei lavori, prove della retrocessione delle somme pagate, né elementi materiali da cui inferire che le camere non siano state oggetto degli interventi descritti.

La contestazione dell'Ufficio sembra, anche in tale caso, oscillare tra inesistenza oggettiva della prestazione e dubbio sull'identità del soggetto che avrebbe materialmente eseguito i lavori. Questa sovrapposizione non è neutra. L'inesistenza oggettiva richiede la prova che la prestazione non sia mai avvenuta; il dubbio sull'esecutore materiale attiene, invece, a una diversa prospettiva, prossima all'inesistenza soggettiva o all'interposizione, che presuppone accertamenti ulteriori e specifici. La confusione tra i due piani indebolisce la tenuta probatoria e motivazionale della pretesa.

Quanto alla posizione del fornitore, la visura camerale prodotta dalla parte indica che Tinti Giorgio era impresa individuale attiva, con codice ATECO 43.21.01, e il DURC risulta regolare nel 2019. Tali elementi non provano automaticamente l'esecuzione delle prestazioni, ma ridimensionano la portata della presunzione fondata sulla sola inadeguatezza organizzativa del fornitore, specie in assenza di prova che la ditta fosse priva in assoluto della capacità di eseguire, direttamente o con l'ausilio di collaborazioni esterne, le lavorazioni oggetto delle fatture.

È inoltre rilevante la condotta procedimentale delle contribuenti. Dal verbale di contraddittorio del 4 dicembre 2024 emerge, per Panama Majestic, che l'Ufficio aveva inizialmente indicato, erroneamente, la mancata risposta al questionario Q00028/2024; in realtà la società aveva trasmesso documentazione già il 17 luglio 2024 e aveva successivamente integrato la produzione il 6 novembre 2024. Tale circostanza esclude una condotta ostruzionistica o un rifiuto doloso di esibizione.

Di conseguenza non può trovare applicazione, nei termini prospettati dall'Ufficio, la preclusione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. La giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata dalla parte afferma che l'inutilizzabilità dei documenti non prodotti nella fase amministrativa presuppone una richiesta specifica e puntuale, accompagnata dall'avvertimento delle conseguenze, e un comportamento del contribuente concretamente diretto a sottrarsi alla prova. Nella fattispecie, la documentazione è stata almeno parzialmente consegnata in risposta al questionario e ulteriormente integrata nel contraddittorio, sicché non ricorrono i presupposti di una preclusione radicale.

Sotto altro profilo, la memoria dei ricorrenti evidenzia che la spesa sostenuta da Panama Majestic risulterebbe patrimonializzata nei libri contabili. Tale circostanza, pur non essendo decisiva ai fini dell'accertamento dell'effettività dell'operazione, conferma l'esigenza di un più rigoroso accertamento dell'Ufficio in ordine al trattamento contabile della posta e alla concreta incidenza reddituale della ripresa. L'avviso recupera invece il costo come inesistente in modo integrale, senza confrontarsi adeguatamente con la dedotta iscrizione a cespiti e con il conseguente profilo di eventuale rilevanza per quote di ammortamento.

Alla luce del complesso degli elementi acquisiti, la prova dell'inesistenza oggettiva delle fatture Tinti n. 110/2018 e n. 100/2018 non può ritenersi raggiunta. Gli elementi valorizzati dall'Ufficio sono prevalentemente riferiti alla posizione generale del fornitore e non si saldano, con sufficiente precisione, alle specifiche operazioni intercorse con Panama Majestic e Oceanic 2000. Per contro, le parti hanno prodotto elementi documentali idonei a rendere plausibili e coerenti gli interventi nell'ambito dell'attività alberghiera.

Venendo meno il presupposto della inesistenza oggettiva dei costi, non sussistono le ragioni per il recupero ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP per violazione dell'art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - T.U.I.R.). Parimenti, ai fini IVA, non può essere negata la detrazione dell'imposta esposta nelle fatture in difetto di prova dell'inesistenza delle operazioni o, comunque, della consapevole partecipazione delle contribuenti a una frode. L'IVA esposta nelle fatture contestate deve pertanto ritenersi detraibile, ricorrendo il requisito di inerenza all'attività esercitata e non essendo stata dimostrata l'inesistenza delle prestazioni.

L'annullamento delle riprese societarie comporta il venir meno del presupposto degli avvisi personali notificati ai soci e agli eredi. Ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., il reddito prodotto dalla società di persone è imputato ai soci per trasparenza in proporzione alla quota di partecipazione agli utili; quando la rettifica del reddito sociale non risulta adeguatamente provata, non può essere mantenuta la conseguente imputazione di maggior reddito di partecipazione. Analogamente, per gli avvisi personali di Baldoin Luciana e Donati Tonino, gli importi derivano dalle rettifiche societarie operate nei confronti di Panama Majestic e Oceanic 2000, sicché l'annullamento degli atti presupposti travolge le pretese personali derivate.

I ricorsi riuniti devono pertanto essere accolti, con annullamento degli avvisi societari e degli avvisi personali derivati. Restano assorbite le ulteriori censure, incluse quelle relative alle sanzioni, agli interessi e ai contributi previdenziali rideterminati in via consequenziale.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate. La controversia presenta profili fattuali e istruttori complessi, trae origine da un più ampio controllo sul fornitore Tinti Giorgio e involge questioni di prova presuntiva non prive di obiettiva opinabilità; sussistono pertanto giusti motivi per la compensazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Rimini - sez. II - pronunciando sui ricorsi riuniti, li accoglie e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati con i ricorsi nn. R.G. 57/2025, R.G. 85/2025, R.G. 86/2025, R.G. 87/2025, R.G. 95/2025, relativi all'anno d'imposta 2018.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Rimini il, 23 giugno 2026.

Il Relatore

Paolo Marra

Il Presidente

Maria De Cono